

In questo numero:

- 1. Responsabilità del gestore concessionario di parcheggio comunale**
- 2. Appalto di lavori e responsabilità civile**
- 3. Responsabilità per l'incidente fortuito**
- 4. Istituto della mediazione obbligatoria in vigore dal 20 settembre 2013**
- 5. Invalidi civili e prestazioni erogate: criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale**
- 6. Danni a persone trasportate: il danno a carico dell'assicuratore**

Dalla redazione

La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.

Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".

Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente graditi per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo:

sacchetti@inerspa.eu

La Redazione

1. Responsabilità del gestore concessionario di parcheggio comunale

Esiste obbligo di custodia dei veicoli nelle aree di sosta comunali da parte del gestore concessionario? La Corte di Cassazione con sentenza del 04 giugno 2013 n. 14067 sancisce l'esclusione dell'obbligo di custodia del gestore di un parcheggio comunale nel caso in cui l'avviso di parcheggio incustodito sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto. In questi casi, quindi, il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto di un veicolo in sosta nell'area a ciò preposta, o del suo contenuto.



2. Appalto di lavori e responsabilità civile

La responsabilità civile nei cantieri stradali è spesso questione controversa. Secondo la recente giurisprudenza, in materia di danni determinati dall'esistenza di cantieri stradali, l'imputazione della responsabilità per i danni cagionati viene graduata in funzione della potere di custodia. Quando infatti l'area adibita a cantiere risulta completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, esclusivamente l'appaltatore risponde dei danni subiti all'interno di questa area in qualità di unico custode.

Qualora, al contrario, l'area in cui è situato il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, il dovere di custodia incombe sull'ente titolare della strada e sull'appaltatore, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo ad entrambi, salva eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo in base ai principi in materia di responsabilità solidale. Per maggiori approfondimenti, rimandiamo alla sentenza della Cassazione Civile, 23 luglio 2012, n. 12811.

3. Responsabilità per l'incidente fortuito

La responsabilità che grava sull'Ente locale per i danni provocati a terzi dalle cose in custodia nei termini dell'articolo 2051 del Codice Civile, viene meno quando è interrotto il nesso causale tra la "res" e l'evento dannoso stesso, nella circostanza che tale danno sia dovuto ad una alterazione così repentina della cosa da non poter essere controllata dal custode. Ad affermare e ribadire il punto in diritto è il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 12 settembre 2013.

Tutto nasce da una controversia legata ad una richiesta di risarcimento avanzata da un uomo caduto sulle strisce pedonali comunali causa la presenza di una macchia di gasolio non segnalata. Appurato che la situazione di pericolo era stata provocata da un terzo (l'autobotte dei vigili del fuoco), la pronuncia si sofferma sull'articolo 2051 del CC, per il quale ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di specie, il lasso di tempo intercorrente tra la creazione della situazione di pericolo e la caduta dell'uomo contenuto nei 15 minuti circa è tale da non consentire all'Ente locale di effettuare tempestivamente un intervento idoneo ad evitare il sinistro. Ricorre quindi, secondo il Tribunale, l'evento fortuito imprevedibile ed inevitabile che comporta l'esclusione della responsabilità del custode della strada.

4. Istituto della mediazione obbligatoria in vigore dal 20 settembre 2013

Dopo la sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del regime obbligatorio della mediazione, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 cd "decreto del fare" convertito in legge il 9 agosto 2013 n. 98 ha ripristinato il procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate all'articolo 5, comma 1 del d.lgs 28/2010. La mediazione torna quindi obbligatoria in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o altra forma di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato.



5. Invalidi civili e prestazioni erogate: criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale.

Con Decreto del 19 marzo 2013 (G. U. Serie Generale n. 223, 23 settembre 2013) viene regolata l'azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili delle invalidità civili. Il provvedimento prevede che a fronte di prestazioni sociali erogate dall'Inps a invalidi civili, quale conseguenza di fatti illeciti, l'istituto possa esercitare la rivalsa nei confronti del responsabile dell'evento e della sua compagnia di assicurazione. Pertanto in tutti i casi in cui l'invalidità sia causata da terzi, sono questi che devono risarcirla al posto dello Stato. Nei risarcimenti dei sinistri stradali (che sono secondo le rilevazioni dell'Istituto sono i casi più frequenti a cui è possibile applicare la rivalsa e i cui termini di prescrizione sono di due anni dall'evento) viene prima lo Stato, poi la vittima. L'assicurazione dovrà prima rimborsare l'Istituto del costo per pagare l'eventuale invalidità civile subita dalla vittima, poi la stessa vittima per l'eventuale quota differenziale, ciò per l'importo che resta del totale risarcimento una volta rimborsato l'Inps. La conseguenza di tutto ciò sarà la riduzione generale dei risarcimenti da parte delle compagnie di assicurazione a favore delle vittime. La riduzione si applicherà in presenza di due condizioni: sinistro stradale da cui siano derivate una o più infermità per la vittima tali da consentirgli il riconoscimento di prestazioni legate all'invalidità civile; sinistro causato da fatto illecito di terzi.

6. Danni a persone trasportate: il risarcimento a carico dell'assicuratore

Le direttive europee esprimono la superiore *ratio legis Europae* in tema di solidarietà nella materia particolare della circolazione dei veicoli, aerei e natanti, prevedendo una solidarietà tra gli autori del danno e le assicurazioni. Alla luce di questo, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza della Cassazione Civile 30 agosto 2013 n. 19963 ha affermato che, sulla base del principio solidaristico "*vulneratus ante omnia reficiendus*", il terzo trasportato, anche se proprietario del veicolo e contraente, ha sempre diritto al risarcimento integrale da parte del proprio assicuratore della Responsabilità Civile, per il danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo. E' quindi nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva").

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.